

TI_GERICHTE 16.2015.16 vom 23. Mai 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-05-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2015.16

FR: TI_GERICHTE 16.2015.16 du 23 mai 2017

IT: TI_GERICHTE 16.2015.16 del 23 maggio 2017

Regeste

Contratto d'appalto - diritto di essere sentito - notificazione del primo atto di una procedura di conciliazione

Erwägungen

E. 1

Le decisioni emanate dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 2^a edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta al più presto al convenuto il 20 gennaio 2015 sicché il reclamo, introdotto il 27 gennaio 2015, è ricevibile.

E. 2

Nella procedura di reclamo, salvo casi che qui non ricorrono (art. 326 cpv. 2 CPC), non sono ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti, né la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la documentazione allegata da RE 1 al suo reclamo e alla sua replica spontanea, non sottoposta al primo giudice, non è pertanto ricevibile.

E. 3

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Al riguardo, nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che in assenza del convenuto all'udienza le due fatture, rimaste incontestate, “provano la fondatezza della domanda di causa dell'istante”. Preso atto che all'udienza del 13 gennaio 2015 l'istante aveva ridotto la sua pretesa a fr. 2000.–, il primo giudice ha accolto l'istanza entro tale limite.

E. 4

Il reclamante si duole innanzitutto di non avere potuto partecipare all'udienza di conciliazione del 13 gennaio 2015, non essendogli pervenuta la relativa citazione. Egli lamenta pertanto la violazione della garanzia di una citazione regolare e il suo diritto di essere sentito. Questa censura dev'essere esaminata prioritariamente, poiché il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost. e art. 53 CPC), ha natura formale e la sua lesione comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza del reclamo nel merito (DTF 141 V 563 consid. 3 con rinvii). a) Per l'art. 138 CPC la notificazione di una citazione è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (cpv. 1) e si considera avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario (cpv. 2). La notificazione si ritiene altresì avvenuta, segnatamente, in caso

di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, a condizione che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (cpv. 3 lett. a CPC). Un rapporto procedurale, che impone alle parti di comportarsi conformemente alla buona fede, vale a dire, in particolare, di adoperarsi affinché gli atti giudiziari riguardanti la procedura possano essere loro notificati, sorge tuttavia soltanto con la litispendenza (sentenza del Tribunale federale 5A_466/2012 del 4 settembre 2012 consid. 4.1.1 con riferimento a DTF 138 III 225 consid. 3.1; Bohnet, CPC annoté, Neuchâtel 2016, n. 10 pag. 297). b) In concreto, dagli atti risulta che la busta contenente la citazione all'udienza di conciliazione fissata per il 13 gennaio 2015 alle ore 14.15 è stata spedita mediante plico raccomandato al convenuto all'indirizzo " _____, _____ " lunedì 1° dicembre 2014. Un tentativo di recapito al destinatario è avvenuto l'indomani, martedì 2 dicembre 2014 e lo stesso giorno è stato lasciato un invito di ritiro. Nel termine di giacenza di

E. 7

giorni il destinatario non ha ritirato l'invio, il quale il 10 dicembre 2014 è stato rispedito alla Giudicatura di pace (cfr. tracciamento degli invii postali, numero dell'invio 98 _____). Nel caso in esame tuttavia non vi è alcun elemento negli atti che permetta di ritenere che il convenuto avrebbe dovuto ipotizzare l'avvio di un procedimento giudiziario nei suoi confronti. Certo la CO 1 gli aveva fatto intimare un precetto esecutivo al quale l'escusso ha interposto opposizione. Tuttavia, il processo giudiziario di rigetto dell'opposizione, conseguente all'opposizione da parte del debitore al precetto esecutivo fattogli notificare dal creditore, costituisce un nuovo procedimento, motivo per cui lo stesso debitore non deve necessariamente mettere in conto un'istanza di rigetto dell'opposizione – e quindi la citazione per la relativa udienza di contraddittorio – per la sola opposizione al precetto esecutivo (DTF 138 III 228 consid. 3.1 con riferimenti; v. anche RtiD I-2013 pag. 809 n. 39c.). Per di più, la finzione nemmeno entra in linea di conto in caso di notifica di un atto introduttivo di causa. In particolare, non viene in linea di massima interpretato alla stregua di un tentativo volto a vanificare la notificazione di un atto il mancato ritiro da parte del convenuto dell'invio raccomandato contenente la citazione al dibattimento indetto nel contesto di una procedura di conciliazione. In casi del genere, pertanto, la finzione di cui all'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC non si applica e si giustifica un rinnovo della notifica (nel medesimo senso : CCR sentenza inc. 16.2014.52 del 3 marzo 2015 consid. 4b con riferimenti). c) Se ne conclude, nelle circostanze descritte, che il Giudice di pace, dopo essersi visto ritornare il plico raccomandato contenente la citazione all'udienza di conciliazione come "non ritirato" non poteva far capo alla finzione dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC. La decisione impugnata, frutto di un'errata applicazione del diritto procedurale e di una violazione del diritto di essere sentito delle parti, deve così essere annullata e l'incarto va rinviato al Giudice di pace, affinché proceda a un nuovo giudizio, previa riconvocazione delle parti alla conciliazione. 5. Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tenuto conto dei motivi di annullamento soccorrono equi motivi per non riscuotere oneri. Non si pone problema di indennità di inconvenienza, per altro nemmeno rivendicate, il reclamante essendosi difeso da solo e non avendo patito spese di rilievo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è accolto. La decisione impugnata è annullata e gli atti sono ritornati al Giudice di pace di Paradiso affinché proceda nel senso dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Notificazione a: –; –. Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Paradiso. Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello II
presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.